



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 77 di data 20 luglio 2018

OGGETTO:

Affido incarico di ricerca, ai sensi dell'art. 39-sexies del Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, al dott. Daniele Verra [REDACTED] avente ad oggetto la terza e la quarta fase della ricerca archivistica nell'ambito del progetto "ARCHIF - Archivi per la storia e la lingua della comunità ladina di Fassa" - periodo dal 25 luglio 2018 al 31 dicembre 2018.

Bilancio gestionale 2018-2020-esercizio finanziario 2018

(Impegno di spesa di Euro 8.300,00 – Capitolo 51510/1)

IL DIRETTORE

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 ed il relativo piano triennale, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 e 30 di data 29 dicembre 2017 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 8 febbraio 2018 e ss.mm;
- visto in particolare l'allegato "ARCHIF - Archivi per la storia e la lingua della comunità ladina di Fassa", con il quale si descrive nel dettaglio il progetto per il riordino, la sistematizzazione, digitalizzazione e accessibilità dei principali archivi storico-linguistici depositati presso l'ICL in formato cartaceo o analogico;
- vista la proposta di ricerca archivistica di data 18.01.2018 (n. prot. n. 349 di data 6 marzo 2018) presentata dal dott. Daniele Verra, per il progetto di riordinamento dell'archivio dell'Istituto Culturale Ladino, nell'ambito del progetto "ARCHIF - Archivi per la storia e la lingua della comunità ladina di Fassa";
- verificato che con propria precedente determinazione n. 29 di data 9 marzo 2018 questo istituto ha affidato al dott. Verra Daniele l'incarico per le prime due fasi del progetto di cui sopra, e nel dettaglio:
 - o riordino del fondo di famiglia "Pezzé" e collocazione digitale e fisica di una serie di documenti già schedati (più analisi documenti urgenti).
 - o riordino di due faldoni contenenti fondi di famiglia e analisi di alcune teche contenenti documenti vari di letteratura antica (più analisi documenti urgenti). Definitiva collocazione digitale e fisica di tutti i fondi analizzati;
- dato atto che il dott. Verra ha concluso brillantemente e nei tempi previsti le prime due fasi del progetto;
- preso atto che il progetto prosegue con la terza e la quarta fase che nel dettaglio prevedono:
 - o analisi di quattro faldoni del fondo "Storia della comunità" e di alcune teche contenenti documenti vari di letteratura antica non analizzati nel periodo precedente (più eventuale analisi documenti urgenti). Definitiva collocazione digitale e fisica di tutti i fondi analizzati.
 - o inizio dell'analisi dei documenti originali del fondo familiare "Rizzi" (più eventuale analisi documenti urgenti).
- valutato che anche per le fasi 3 e 4, in relazione alla natura specifica e specialistica della formazione richiesta che presuppone specifiche competenze archivistiche e storico-linguistiche afferenti alla val di Fassa, si rende necessario l'affidamento di un incarico ad un soggetto esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, non riscontrabile nella dotazione organica dell'Istituto;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);
- verificato che il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e le relative disposizioni attuative, consentono l'affidamento diretto di un incarico a un soggetto esterno all'amministrazione nei seguenti casi:

- quando non ha per oggetto l'esercizio di funzioni istituzionali, l'esercizio di un pubblico servizio, l'esecuzione di lavori pubblici, l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e l'attività di comitati o organi collegiali (art. 39 quater, comma 5) e dunque, non è necessario far ricorso alle specifiche regole di evidenza pubblica vigenti in materia;
 - al ricorrere, anche in alternativa tra loro, delle seguenti condizioni e cioè: per il perseguimento di obiettivi complessi; per esigenze cui non può essere fatto fronte con il personale di servizio in considerazione dell'alto contenuto culturale di professionalità richiesto non presente o comunque non disponibile nell'amministrazione; per impossibilità di svolgere l'attività con personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo; quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non è possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne (art. 39 quinquies);
- verificato che le attività ricomprese nell'incarico di ricerca hanno esattamente tali caratteristiche di complessità e alta specializzazione, presupponendo specifiche competenze archivistiche e storico-linguistiche afferenti alla val di Fassa;
 - viste le recenti linee interpretative in materia di collaborazioni coordinate e continuative a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e del d.lgs. n. 75/2017 allegate alla circolare prot. n. 82027 di data 8 febbraio 2018, inviate dal Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia Autonoma di Trento con nota prot. n. D3219/2018/82027/1.1.2-2018-4 in data 8 febbraio 2018 (ns. prot. 200 di data 9 febbraio 2018);
 - ritenuto di continuare ad avvalersi del lavoro del dott. Daniele Verra, [REDACTED] ai sensi dell'art. 39 sexies della l.p. 23/1990 e s.m., affidandogli l'incarico per le fasi tre e quattro del progetto, in virtù dell'elevata competenza acquisita con la propria formazione e con la propria attività professionale come dimostrato dal C.V. e dal lavoro svolto nel completamento delle fasi uno e due;
 - verificato che, ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il ricercatore non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;
 - acquisita già in fase di affidamento delle prime due fasi la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
 - modulistica relativa alla privacy ed al trattamento dei dati personali;
 - preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
 - vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
 - rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

CONSULENTE: VERRA DANIELE	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2018	totale giorni virtuali
DET. N. 53/2015	2015	€ 4.000,00	49,38			
DET. N. 35/2016	2016	€ 4.800,00	59,26			
DET. N. 65/2017	2017	€ 4.800,00	59,26			
DET. N. 29/2018	2018	€ 6.700,00	82,72			
				€ 8.300,00	102,47	353,09
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione di lavoro professionale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che l'incarico verrà svolto da parte del ricercatore in piena autonomia organizzativa presso la propria sede, nei tempi e con le modalità da lui stesso proposte ed accettate da questo istituto;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017 "Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018" che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 quanto segue:

....

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2018, 2019, 2020 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente e sia indispensabile in quanto volto alla raccolta, conservazione, ordinamento e studio dei materiali documentali che si riferiscono alla storia e all'economia della gente ladina, promuovendole la diffusione e l'accessibilità, premesse indispensabili per la conduzione di studi e ricerche nei settori sunnominati;
- ritenuto che non sussistano i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
- visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti, gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);

- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili;
- vista la L. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 dd. 18 luglio 2014, relativamente all'estensione del codice di comportamento dei dipendenti provinciali ed enti strumentali ai contratti di appalto;
- visto il D.lgs 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
- visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
- visto il D.L. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA (estensione a tutte le pubbliche amministrazioni del meccanismo dello "split payment");
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.m.;
- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51510/1 del bilancio finanziario gestionale 2018-2010, esercizio finanziario 2018;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, al dott. Daniele Verra [REDACTED] P.I. 02489330221 un incarico di ricerca archivistica avente a oggetto le fasi 3 e 4 della ricerca per il progetto di riordinamento dell'archivio dell'Istituto Culturale Ladino, nell'ambito del progetto "ARCHIF - Archivi per la storia e la lingua della comunità ladina di Fassa", e nel dettaglio:
 - ✓ analisi di quattro faldoni del fondo "Storia della comunità" e di alcune teche contenenti documenti vari di letteratura antica non analizzati nel periodo precedente (più eventuale analisi documenti urgenti). Definitiva collocazione digitale e fisica di tutti i fondi analizzati.

- ✓ inizio dell'analisi dei documenti originali del fondo familiare "Rizzi" (più eventuale analisi documenti urgenti).
2. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) che si configura fiscalmente come prestazione professionale, sarà formalizzato tramite sottoscrizione di apposito contratto in conformità allo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
 3. di dare atto che, come da accordi con il ricercatore, l'incarico di cui al punto 1) verrà completato entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2018;
 4. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1, in Euro 8.300,00 (I.V.A. regime forfettario), che sarà liquidato in 2 rate posticipate, la prima dell'importo di € 4.000,00 a conclusione della fase 3 del progetto e la seconda dell'importo di Euro 4.300,00 a conclusione della fase 4, su presentazione di regolari fatture elettroniche, a 30 giorni dalla data di ricevimento, previa attestazione del Direttore dell'Istituto dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni;
 5. di dare atto che le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno essere rese personalmente, presso la propria sede, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, secondo la disciplina dettata dagli art. 2220 e 2230 e segg del C.C., a suo esclusivo rischio;
 6. di impegnare la somma complessiva di Euro 8.300,00, al capitolo 51510/1 del bilancio gestionale 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
 7. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Firmato digitalmente da: Fabio
Chiocchetti
Motivo: competenza
Data: 20/07/2018 10:28:48

Allegato: schema di contratto

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2018 – 2020.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
51510/1	2018	imp. N. 290	8.300,00

Vigo di Fassa, 20 luglio 2018

Firmato digitalmente da: DEFRANCESCA
 O MARIANNA
 Motivo: regolarità contabile
 Data: 20/07/2018 10:30:35

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Sèn Jan di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED] che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

• dott. Verra Daniele, [REDACTED]
[REDACTED] e P.I. 02489330221;

premesse

- che con determinazione del Direttore n. _____ di data _____ luglio 2018 l'ICL ha affidato al dott. Daniele Verra un incarico di ricerca;
- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività professionali, non organizzate in forma d'impresa, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) del D.Leg. 6 settembre 2011 n. 159;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto del Contratto)

L'ICL affida al Verra Daniele, [REDACTED] e P.I. 02489330221 (di seguito denominato ricercatore) che accetta, un incarico di ricerca archivistica avente ad oggetto le fasi tre e quattro della ricerca per il progetto di riordinamento dell'archivio dell'Istituto Culturale Ladino, nell'ambito del progetto "ARCHIF - Archivi per la storia e la lingua della comunità ladina di Fassa", e nel dettaglio:

- ✓ analisi di quattro faldoni del fondo "Storia della comunità" e di alcune teche contenenti documenti vari di letteratura antica non analizzati nel periodo precedente (più eventuale analisi documenti urgenti). Definitiva collocazione digitale e fisica di tutti i fondi analizzati.
- ✓ inizio dell'analisi dei documenti originali del fondo familiare "Rizzi" (più eventuale analisi documenti urgenti).

Articolo 2 (Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di lavoro autonomo professionale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990 ed avrà inizio il 25 luglio 2018 e terminerà il 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3 (Esecuzione della prestazione)

Il ricercatore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il ricercatore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e

pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;

2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al ricercatore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Si fa presente che l'eventuale e saltuaria presenza del ricercatore nella sede dell'Istituto Culturale Ladino, nonché l'eventuale ausilio prestato a dipendenti dell'Istituto o da essi ricevuto, non costituisce in alcun caso stabile inserimento del ricercatore nella struttura organizzativa dell'ente.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, come regolamentato nell'atto di nomina ad Autorizzato al Trattamento e istruzioni operative (Allegato 2).

Articolo 5

(Disposizioni relative al trattamento dei dati personali – RINVIO)

Ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e al d.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili, si rimanda all'Allegato 1 per la disciplina degli aspetti inerenti al trattamento dei dati personali

Articolo 6

(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)

Il ricercatore dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli. Con la sottoscrizione del presente contratto, il ricercatore, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Istituto Culturale Ladino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei confronti del medesimo ricercatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 7

(Codice di comportamento)

Il ricercatore rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217. A tal fine il ricercatore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il ricercatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il ricercatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. L'Istituto, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Incaricato il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 8

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al ricercatore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 8.300,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al ricercatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 9
(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al ricercatore la somma di cui al precedente art. 8. (non soggetta ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni), su richiesta in due rate: la prima, dell'importo di Euro 4.000,00 a conclusione della fase 3 e la seconda dell'importo di Euro 4.300,00 a conclusione della fase 4, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, a 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, sulla base delle prestazioni rese nel periodo di riferimento, previa attestazione del Direttore dell'Istituto dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.

La fattura dovrà essere intestata all'Istituto Culturale Ladino. Si precisa altresì che, per quanto riguarda la trasmissione della fattura all'Istituto, si applicheranno le norme di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 53 (fatturazione elettronica).

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per la trasmissione delle fatture sulla Piattaforma del Portale del Ministero "Sistema di Interscambio" (SDI) è il seguente : UFKEXX. Si comunica inoltre che allo scrivente Istituto si applica il regime IVA del c.d. "split payment" (art. 17ter del D.P.R. 633/72, introdotto con L. 190/14).

Articolo 10
(Tracciabilità dei pagamenti)

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011.

Articolo 11
(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del ricercatore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 12
(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del ricercatore.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 13
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del ricercatore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 14

(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 15

(Diritti d'autore)

Ai sensi della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporre liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

Articolo 16

(Clausola di rinvio)

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990 e ss.mm..

Articolo 17

(Controversie)

In merito alle controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, le stesse saranno possibilmente definite in via bonaria tra il Direttore dell'Istituto Culturale Ladino e l'incaricato. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione, dette controversie saranno, nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Istituto, uno dall'incaricato ed il terzo da designarsi, previa richiesta da parte dell'Amministrazione committente, dal Presidente del locale Tribunale nell'ambito dei magistrati in forza presso il Tribunale stesso, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiocchetti

IL RICERCATORE
dott. Verra Daniele

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 77 del 20 luglio 2018

Vigo di Fassa, 20 luglio 2018

Firmato digitalmente da: Fabio Chiocchetti
Motivo: competenza
Data: 20/07/2018 10:29:07

